



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 93/2021

del 19 marzo 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/103]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 abroga, con effetto dal 21 aprile 2021, il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione ⁽³⁾, i regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 636/2014 ⁽⁴⁾ e (UE) 2019/628 ⁽⁵⁾ e la direttiva 98/68/CE della Commissione ⁽⁶⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo con effetto dal 21 aprile 2021.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 abroga con effetto dal 21 aprile 2021 il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo con effetto dal 21 aprile 2021.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410.

⁽³⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 14.6.2014, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101.

⁽⁶⁾ GU L 261 del 24.9.1998, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al capitolo I, parte 1.1, dopo il punto 13k (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione) è inserito il testo seguente:

"13l. **32020 R 2235**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

nell'allegato III, al capitolo 1, parte II, note della parte II, nota (4), al capitolo 3, parte II, note della parte II, nota (3), e al capitolo 19, parte II, note della parte II, nota (3), dopo i termini "in Finlandia", e al capitolo 13, parte II, note della parte II, nota (2), dopo i termini "in Svezia", sono inseriti i termini "in Islanda, in Norvegia".

Il presente atto si applica all'Islanda per i settori di cui al punto 2 della parte introduttiva.

- 13m. **32020 R 2236**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410)";
2. al capitolo I, il testo della parte 1.1, punto 11bl (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione), della parte 1.2, punti 119 (Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione) e 151 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione) e della parte 4.2, punto 86 (Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione), è soppresso a decorrere dal 21 aprile 2021;
3. al capitolo II, il testo dei punti 31aa (Direttiva 98/68/CE della Commissione) e 31ql (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione) è soppresso a decorrere dal 21 aprile 2021.

Articolo 2

Il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE * oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 179/2020 dell'11 dicembre 2020 ⁽⁸⁾.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽⁸⁾ GU L 240 del 28.9.2023, pag. 5.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2021

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT